

Relazione per la seduta inaugurale 2002

La relazione annuale sull'attività del CNF cade tra fragori e polemiche che si trascinano oramai da mesi: gli appelli, appena attenuati da inviti -autorevoli- alla moderazione, consegnano ai media una "giustizia", per la quale è assolutamente indispensabile recuperare i ritmi e i valori della normalità. In tale contesto l'avvocatura ha il dovere di spendersi come elemento di equilibrio e di continuità, devota come è -per cultura, costume ed appartenenza- ai valori della autonomia della indipendenza ovvero, più semplicemente, della libertà.

Ancor più marcatamente la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura -quella che, congiuntamente, trae forza e legittimità dalla legge e dal consenso espresso dalle elezioni presso i Consigli degli Ordini territoriali- è legata alla realizzazione di un percorso che permetta la interlocuzione con la magistratura e le forze politiche: in tale alveo il rapporto -nel democratico susseguirsi delle alternanze governative- con il Ministro Castelli, e i nuovi assetti dirigenziali del Ministero di Giustizia, si va concretizzando in termini di corretta operosità finalizzata a conseguire, in generale, un più efficiente funzionamento dell'amministrazione giudiziaria ed una più adeguata collocazione del ceto forense.

E così, anche quest'anno, la relazione -che ha una sua sottintesa ma evidente continuità- non può che partire dalle riflessioni che le attività proprie del CNF, a principiarsi da quella indeclinabile di carattere giurisdizionale, sollecitano per espandersi, sempre e soltanto attraverso l'occhio dell'avvocatura, sulla gravità dei problemi che appesantiscono il campo della Giustizia.

Pare opportuno introdurre una, oramai, stratificata questione: quella dell'ammodernamento della legge ordinamentale fondamentale, risalente al 1933 (con magra consolazione rispetto a quella notarile, datata 1913)- per le relazioni che si pongono -con evidenza- con l'attività propria dell'esercizio professionale e con le attività degli Ordini, che, proprio nell'anno che ci ha lasciato, hanno potuto constatare, la trasformazione genetica ed esistenziale delle loro funzioni in termini di valorizzazione del principio di sussidiarietà (il pensiero corre alla legge sui difensori di ufficio ed a quella sulla difesa dei non abbienti e, per alcuni aspetti, alla legge sulle investigazioni difensive).

L'opzione, per una avvocatura nel cuore dell'Europa ma in mezzo al guado per le trasformazioni che -con gradualità- la stanno interessando (e non può essere altrimenti sol che si pensi alle differenze tra le tante avvocature segnate, dalla diversità degli interessi e degli affari e dal condizionamento delle dinamiche economiche e sociali lungo tutto il Paese) è, oramai, tra un vestito ordinamentale leggero attraverso una legge ad hoc, sia pure ritmata nell'alveo della legge di riordino delle libere professioni oramai nell'agenda del Governo e del Parlamento ed un incedere pragmatico, per pezzi, attraverso un riformismo settoriale, come è accaduto dalla fine della guerra ad oggi (oltre che alle leggi avanti ricordate, si pensi alla regolamentazione nella forma societaria dell'attività professionale).

Ritengo che i margini della scelta siano, obiettivamente, esigui se non inesistenti: occorre una nuova legge e la straordinaria occasione data dal ripensamento legislativo di una legge per le libere professioni (ormai necessitata -oltre che dal pretestuoso dibattito sulla libertà di concorrenza- anche dall'incalzare delle associazioni libere e non protette, giustamente alla ricerca di una regolamentazione) costituisce l'occasione per vararla. In tale direzione il CNF, facendosi carico di

una consultazione presso associazioni ed ordini e nel rispetto delle proprie prerogative, la sottoporrà al Ministro perché possa essere dato avvio agli studi elaborativi e agli itinerari legislativi.

La valutazione dei dati consegnatici dall'anno 2001 consente di rafforzare tale prospettazione.

1)-L'attività giurisdizionale dell'anno 2001, se da un lato conferma il funzionamento, anche in termini di redditività, del CNF che porta a decisione un sempre maggior numero di procedimenti e rispetto al 2000 e rispetto alle sopravvenienze, evidenzia d'altro canto gravi segnali negativi, tali da far riflettere tutta l'avvocatura, in materia disciplinare. Cresce il numero degli avvocati e diminuiscono i procedimenti disciplinari: e già tale dato è anomalo ed anormale. La comparazione statistica, sia pure dall'osservatorio del giudice di secondo grado quale è il CNF, sottolinea il numero dei procedimenti sopraggiunti al 31.12 (-26,30), talché la diminuzione delle pendenze (di per sé oggettivamente positiva) appare legata, oltre che al buon funzionamento del CNF, al dato negativo della diminuzione delle sopravvenienze. L'allarme suscitato da questo dato cresce dopo l'esame delle sopravvenienze ordine per ordine: vi è una caduta verticale per i tre più grandi ordini del Paese (ed anche per Roma che, in genere, ha avuto picchi accettabili e superiori agli altri Ordini) e una attività insignificante, spesso prossima allo zero, per numerosissimi ordini.

E' fuor di dubbio che tale dato è, sia pure indirettamente, sintomatico di un funzionamento irregolare della giustizia disciplinare: né si può ritenere che in tale fase i procedimenti si concludano con proscioglimenti e con condanne, accettate di buon grado e senza ricorrere alle impugnazioni!

Peraltro le notizie veicolate dai media e la stessa mole degli esposti che, impropriamente, si riversa sul tavolo del CNF ci danno il segno di un malessere e di devianze che debbono essere governate da un magistero deontologico ineccepibile, e non discontinuo. Guai a far sì che si possa sospettare di un potere domestico, talché, pur andando al di là di -per me non concepibili e non condivisibili- difese araldiche di prerogative, richiamo al senso etico della responsabilità l'intera avvocatura e postulo -come avvocato che si è battuto per l'inserimento dell'art. 111 nella Carta Costituzionale- una non dilazionabile revisione del procedimento disciplinare, nel quale la funzione inquirente sia scissa da quella giudicante. Non possiamo chiedere per gli altri ciò che non pratichiamo a casa nostra. Già l'anno scorso venivano individuati le linee direttrici di una riforma. Una avvocatura, e in genere qualsiasi corpo sociale, è tanto più serio quanto più dismette gli abiti della autoreferenzialità, inutilmente declamatoria e si ripiega su se stessa con l'occhio volto ai doveri che ha nei confronti della società. Non si può attendere oltre.

2)-Qualche novità interessante viene dall'esame dei dati relativi alla partecipazione agli esami: ed anche qui nel segno della contraddizione. Infatti con l'anno 2002, dopo un costante e sia pur modesto trend decrescente, aumenta il numero delle domande presentate (32.538) e dei presenti (28.580): in genere tale differenza dipende dai tempi di celebrazione degli esami e dalle mancate ultimazioni in alcune sedi delle prove orali al momento della celebrazione dei nuovi esami.

I dati, oramai completi per il 1999 e parziali per il 2000 (ma non è possibile che in sette distretti siano ancora in corso gli esami del 2000!) consentono di poter affermare che la forbice va stringendosi e che non si è più in presenza di percentuali bulgare, come per gli anni passati. A Messina si registra la più alta punta di idonei (78,25%) ed a Perugia la più bassa (19,79%): a Milano si sale al 38,78% e a Catanzaro, per restare all'abusato topos dei media, si scende al 52,18%. Pur in mancanza di dati completi per il 2001 si registra un picco anormale per Bari (69,35%), un ritorno di Milano e Roma e Ancona alle medie abituali (23,08%; 26,24% e 24,66%) e un probabile arretramento per Catanzaro su medie lontane da quelle degli anni precedenti sol che si

pensi alla percentuale degli ammessi agli orali (74,93%). I dati significativi del 2002 sottolineano, per il numero dei presenti, l'apicalità di Roma e Napoli (3062 e 3048) ed, a seguire, di Milano e Catanzaro (2282 e 2216). Appaiono legittime alcune riflessioni riepilogative: a)-la forte pedagogia istituzionale, della quale il CNF si è fatta ed è portavoce, comincia a dare un qualche frutto e non si colgono più eccessi estremistici con forbici dalle larghezze incredibili; b)-il fenomeno del pendolarismo è ancora duro a morire ed a ciò può porsi facile ed immediato rimedio con una novella legislativa in forza della quale venga disposto che l'esame può sostenersi laddove si è sostenuta la pratica e si è conseguito il certificato di compiuta pratica, ottenibile una sola volta; c)-l'esame -sino a quando il completo percorso formativo non si sarà completato a partire dalla riforma degli studi universitari- dovrà tendere a porsi come omologo sul territorio per evitare discrasie, disunità e disarmonie: in questo senso l'attenzione della quale ci ha investito il Ministro può, anche in via sperimentale e previo apposita normazione, concretizzarsi attraverso un esame unico nazionale, seppure allocato in più sedi, con correzione dei compiti slegata dal vincolo territoriale; d)-in tale quadro l'esame va aggiornato con la introduzione di materie oramai indefettibili come il diritto comunitario e con una accresciuta consapevolezza del corredo deontologico del quale l'avvocato non può fare a meno.

L'accesso, naturalmente, non può continuare nelle forme promiscue e mezzadrili ancora oggi consentite con il riconoscimento proveniente dalla sentenza della Corte Costituzionale in tema di part-time. Dovremmo (il condizionale è d'obbligo) essere oramai alla fine del percorso legislativo, dopo il voto della Commissione Giustizia del Senato che -su parere espresso dal CNF- dilatando i tempi della opzione sino a tre anni, -ha ristabilito il divieto di accesso alla iscrizione agli Albi: diversamente, con una legge solidificata nell'ordinamento, negli anni si sarebbero determinati flussi sistematici notevoli ed inquinanti. Siamo indotti alla cautela dal lungo stazionamento al Senato della legge, velocemente approvata alla Camera, e soprattutto dal singolare ed eccezionale intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il documento del 12 dicembre 2001, fortemente contrario alla modificazione legislativa in favore degli avvocati. Siamo rimasti assai delusi della mancanza di comprensione della specificità della nostra professione, non omologabile a tutte le altre, per gli interessi e i valori in gioco e dell'incredibile valore salvifico assegnato ad un esame abilitativo compiuto anche decine di anni fa. Viene da chiedersi perché la campana continui a suonare con eccezionale tempismo contro di noi!

3)-Inarrestabile è il numero degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori: siamo ad oltre 30.000 (30.253 al 31.12.2001 per l'esattezza). A fronte della immissione per mero decorso del tempo -quasi una inerte valanga di genesi breganziana-, soltanto sei gli iscritti a seguito del superamento del concorso. Non posso che ripetere, con convinzione e per lanciare messaggi che -per il loro contenuto simbolico- servano ad evitare che tale iscrizione possa confondersi (come spesso è) con un inutile status symbol e possa contribuire a far abbassare, insieme agli altri fattori convergenti, il livello di tutela delle funzioni di nomofilachia della Cassazione, la proposta di eliminare la iscrizione per decorso del tempo, di sottoporre gli attuali iscritti a forme di controllo e a riservare soltanto al concorso un così qualificato e serio accesso. Rivendico al CNF, altresì (e qui occorre coprire piccole lacune codicistiche), la facoltà di designare per turnazione i difensori di ufficio per rendere -anche in sede di legittimità- effettiva e non formale la partecipazione della difesa.

Gli sforzi dell'avvocatura non possono, ovviamente, fermarsi alla qualità e completezza della difesa: debbono essere finalizzati, anche attraverso dirette assunzioni di responsabilità, a rendere la giurisdizione un servizio effettivo in favore dei cittadini. Le asimmetrie e le insufficienze che si riscontrano e la confessata diversità degli attuali itinerari (devoluzione delle controversie alla conoscenza di Giudici togati e di giudici onorari) richiedono processi di unificazione ai quali si deve tendere anche con il contributo -non episodico né marginale- della classe forense. La domanda

di giustizia che viene dal Paese (ed oramai dal più vasto mercato comunitario) deve trovare subito un intermediario capace di filtrarne serietà e fondatezza: è indispensabile una valutazione delle possibilità di definizione senza ricorso al contenzioso. Ecco perché l'attività consulenziale (di per sé, fisiologica) non può essere terra di nessuno e quindi svilita senza le garanzie della competenza e della responsabilità. La rivendicazione della esclusiva della consulenza (peraltro ineludibile per materie di delicata specializzazione) non soffre di alcuna ispirazione corporativa: il contenzioso, e cioè la patologia della lite, ne uscirebbe ridimensionato.

La consapevolezza di poter contribuire a reggere il peso della giurisdizione, postulata con forza dal numero e dalle diversificate qualità dei magistrati onorari (per i quali l'avvocatura dovrebbe costituire il naturale serbatoio: e in tale direzione vanno le proposte di corresponsabilizzazione delle Istituzioni forensi, oggi ridotte a gestori di un timbro protocollare), dalla necessità di farsi carico di una cultura della conciliazione che possa essere spesa nelle ADR e nelle Camere di Conciliazione e in tutti i possibili percorsi alternativi e paralleli nel superamento dell'approccio elitario con gli arbitrati e dalla ricordata preventiva opera di profilassi consulenziale, richiede una figura professionale di avvocato in grado di rispondere con competenza e responsabilità e cioè con le armi della cultura scientifica e della armatura etica.

Non può essere, qui, taciuto lo sforzo straordinario che l'Avvocatura italiana sta facendo nel campo della formazione e, più in generale, dell'investimento culturale: si tratta di un disegno segnato da orizzonti storici, necessitato dalla constatazione di un ceto che nella crescita incontrollata e, spesso, disordinata, ha corso il rischio di perdere il contatto con le radici e con le prospettive del futuro.

Riteniamo che la formazione e l'aggiornamento (chè, dal 2001, sono partiti anche i corsi di aggiornamento che debbono attraversare tutto il corpo sociale dell'avvocatura) in un paese civile, nel quale la crescita e la collocazione dei ceti professionali non sia conseguenza di anarchia intellettuale e di mercato senza disciplina, debbono essere funzione primaria esercitata con il vincolo della obbligatorietà dallo Stato: oramai tutta l'avvocatura, salvo qualche nostalgico medioevalista, è attestata su queste posizioni, che con forza vengono ribadite anche in questa sede. Eppure con quel sano realismo che deve ispirare la condotta di professionisti abituati a misurare con il metro della concretezza la realizzazione di un interesse, di fronte all'immane problema delle risorse finanziarie, abbiamo costruito il progetto formazione con i nostri mezzi e oggi può affermarsi che il Centro di Formazione creato dal CNF promuove e coordina oltre 70 scuole forensi territoriali interordinistiche, elabora e dà vita a corsi di alta specializzazione, forma i formatori, è nel pieno di una attività di approfondimento e di divulgazione editoriale (da Lexfor ai quaderni con Guida al Diritto) ed opera in collegamento con numerose Istituzioni universitarie, associative e con lo stesso CSM, organismo con il quale -oltre ai collaudati corsi aperti anche agli avvocati, che hanno registrato un grande consenso- si approfondisce la tematica della formazione anche in relazione agli avvii, non omologhi e a volte incerti, delle Scuole di Specializzazione cosiddette Bassanini. In questa direzione si sta giustamente pensando ad organizzare un seminario con tutti i professionisti e i magistrati presenti nei Consigli di Amministrazione di queste Scuole per evitare le mere ripetitività Universitarie.

La formazione è, quindi, una strada senza ritorno e mi auguro che, senza allarmismi superficiali, si possano trovare le risorse adeguate (in questo senso il ruolo e la responsabilità della Cassa di Previdenza, che nel campo delle garanzie tecniche, previdenziali ed assicurative per l'esercizio della attività, ha messo in campo numerose e qualificate iniziative, possono convergere con le iniziative del CNF: e la agibilità della Fondazione dell'Avvocatura, che parte, ottenuto il riconoscimento, in questi giorni, è già -e può esserlo in misura maggiore- terreno comune di progetti ed iniziative tra CNF e Cassa).

Appare, quindi e conseguenzialmente, necessario dar mano ad una revisione degli albi nei quali siano specificate le aree di specializzazione: su tale strada (e il dibattito sulla specializzazione sta coinvolgendo anche i magistrati) non è stato fatto un gran cammino ed i percorsi attuali sono contrassegnati da scelte che provengono o dalle distinzioni universitarie o dalle esperienze personali. Gli indirizzi di specializzazione debbono essere collegati alle attività delle Scuole di formazione: riteniamo che modelli legislativi siano necessari per evitare malvezzi o tentazioni perverse, come quella -bocciata da tutta l'avvocatura- di albi separati.

Parallelamente alla formazione meritano di essere segnalate le iniziative che hanno oramai inserito il CNF nel circuito delle istituzioni culturali del Paese: le convenzioni con prestigiosi istituti universitari, una intensa attività editoriale prevalentemente gestita da una casa storica dell'editoria giuridica -la Giuffrè- con pubblicazioni (oltre la storica Rivista Rassegna Forense), su temi di frontiera (dal codice civile europeo al ruolo delle professioni nella storia del Paese), l'approfondimento di temi che portano l'avvocato italiano, contemporaneamente, a riscoprire le radici culturali ed esistenziali del loro modo di essere e a trasferirle, attraverso una sapiente trasmissione identitaria, nei gangli vivi della società che cammina in Italia e nell'Europa.

Perché ci si possa rendere conto della ampiezza di questa opera, segnalo gli appuntamenti più significativi per il 2002: il 31 gennaio, dopodomani, si apre a Firenze in collaborazione con l'Accademia della Crusca una riflessione sulla evoluzione del linguaggio giuridico attraverso il tempo; a giugno la Commissione per la Storia dell'Avvocatura, presieduta dal prof. Alpa, terrà un convegno internazionale a Roma mentre con una grande casa editrice laica, il Mulino di Bologna, esce una Storia dell'Avvocatura durante il fascismo; a luglio continuano le giornate del costituendo Codice Civile Europeo con i più grandi giuristi d'Europa a dibattito e a novembre, con la partecipazione di tutte le avvocature europee, e ci auguriamo con la presenza del Presidente Ciampi, giornate di studio sulla Cooperazione Giudiziaria in Europa, un tema di grande impegno ed attualità che vogliamo restituire ai fondamenti giuridici e sottrarre all'arsenico ed ai vecchi merletti delle polemiche politiche. Entro l'estate, con il completamento dei restauri al palazzo Corcos-Boncompagni (casa prestigiosa dell'Avvocatura italiana ove già ferve l'attività del Centro di Formazione), sarà inaugurata la Biblioteca di Cultura Forense, per il cui primo fondo iniziale abbiamo portato a definizione operazioni di accessioni per tutto il Paese: e con gioia possiamo segnalare le donazioni della biblioteca di Filippo Ungaro da parte del continuatore della Rivista Penale, Paolo Appella, e di parte della biblioteca De Marsico da parte del Consiglio dell'Ordine di Avellino.

Eppure tutte queste scelte non sortirebbero esiti apprezzabili se non fossero accompagnati -ed anche qui le funzioni e i doveri degli Ordini sono indeclinabili- dall'ossequio ai canoni deontologici che ci siamo dati e che monitoriamo, dinamicamente, per aggiornarli ed adeguarli.

La Commissione, presieduta dal prof. Danovi, unanimemente riconosciuto come il maggior studioso di problemi deontologici, ha già predisposto le modifiche che in tema di pubblicità (si pensi al mercato on-line) e di investigazioni difensive saranno discusse ed approvate nell'assise nazionale di Ancona del 2 marzo: la continua evoluzione dei mezzi di comunicazione e la continua (e a volte straripante) alluvione di leggi e di direttive (verso le quali grande è la sensibile attenzione del CNF con lo stabile osservatorio di Bruxelles e con la delegazione del CCBE, oggi rinnovata su più larghe e democratiche basi partecipative degli ordini territoriali) ci costringe ad un ripensamento delle norme tipizzate del Codice Deontologico che si avvia, dopo oltre un secolo di devozione a pochi precetti evangelici verso il traguardo dei cinque anni. Non va trascurato il collegamento, costantemente tenuto presente, con le esperienze degli altri Paesi per evitare diaframmi ed incomprensioni: ma è con soddisfazione che riusciamo ad esportare le nostre riflessioni. Certamente l'osmosi comunitaria è importante e serve a disegnare i modelli di

comportamento dei professionisti in un mercato che si interseca e in una società nella quale le regole mutano in relazione ai fenomeni sociali (si pensi alla recentissima direttiva n.97/CE/2001 del 4.12.2001 sul riciclaggio dei proventi di attività illecite).

Tutti questi compiti debbono essere assorbiti e metabolizzati dal sistema ordinistico che, se vuol (e deve) rimanere garante del livello delle prestazioni e della correttezza di chi le fornisce, deve capire e leggere il senso del mutamento e, pur nella consapevolezza di una necessaria gradualità di adattamento, trasformarsi anche in agenzie delle professioni, in grado di sopperire ai sempre più gravosi compiti che su di esso vengono scaricati: occorre, cioè, realizzare una sussidiarietà attiva, che si estrinsechi nell'assunzione di compiti coincidenti con l'interesse generale. Insomma, nel guado, dal vecchio, e per alcuni aspetti, utile notabilato al servizio.

In questa direzione le funzioni che la società dell'accesso consente debbono partorire, oltre l'avanzato grado di alfabetizzazione informatica alla quale è pervenuto il ceto forense, un sistema di reti che permetta non soltanto gli adempimenti servili ed i collegamenti tra Ordini, CNF, Cassa ed Associazioni, ma la fruizione dei servizi giudiziari e l'attualizzazione telematica dello stesso processo, ancora oggi nello stato della sperimentazione: e si badi, ora che la c.d. privatizzazione del processo civile esce dal vago e si conforma a metodologie di accelerazione nelle quali non può mancare nei nodi decisionali il sindacato del Giudice, una organizzazione telematica gestita dagli Ordini può imprimere ancora più velocizzazione nel rispetto della necessarie garanzie formali.

Ma gli avvocati non sono monadi e abbisognano, anche se notevoli sono gli avanzamenti sulla strada delle responsabilità sociali e pubbliche, di essere inseriti in un ordinamento, come quello giudiziario, che oggi li lambisce e necessita di grandi trasformazioni, e non solo per il decorso degli anni che ci separa dalla sua introduzione (1941).

L'ordinamento va svecchiato ed adeguato ai tempi attraverso una completa e radicale opera di ammodernamento sostanziale. Oggi, per esempio, si regge e cammina su un chassis che frena ed impaccia: la struttura ordinamentale -distretti e circondari- pensata in altre epoche, va relazionata alle nuove dinamiche sociali, alle nuove vie e ai nuovi mezzi di comunicazione, alla natura delle controversie siccome emergenti dal territorio e a specializzazioni non dispersive. Occorre qui un intervento riformatore unitario e complessivo e non servono le scorciatoie surrettizie come, ancor oggi, si sta facendo con i tribunali dei marchi e dei brevetti: lo sforzo attraversa ed impegna politici, avvocati, magistrati e realtà amministrative locali.

E nelle dislocazioni riscoprire la presenza degli avvocati, d'accordo con le responsabili selezioni che noi stessi possiamo offrire: dal Ministero ai consigli giudiziari. E con riferimento a questi pare veramente assai strano che, nel momento in cui si discute dell'art. 117 Cost. di decentramento e federalismo, si continui a non volere gli avvocati, accettati quando -famuli o collaboratori- svolgono funzioni di GOA e giù di lì. Attendiamo un segnale dal Ministro e rivolgendoci ai magistrati (ovviamente ai riottosi) mi viene da chiedere: possiamo parlare di formazione comune e poi tenerci rigorosamente lontani dai consigli giudiziari nei quali potremmo noi avvocati esercitare una funzione utile? Mi sto predisponendo ad uno studio sui pareri espressi dai Consigli Giudiziari sui magistrati: raramente ci si imbatte in valutazioni critiche. Vogliamo, essendo sulla stessa barca, misurarci meglio e confrontarci? Abbiamo bisogno di tale scambio: e dobbiamo soffermarci sulle attitudini, e sul lavoro comune -a principiare da comuni regole deontologiche nel processo- che si può compiere.

Debbo, prima di concludere con considerazioni generali, soffermarmi su un aspetto, demonizzato ma indispensabile: le tariffe, tema sul quale vecchie e nuove querelles si intrecciano mentre si

attende di ora in ora la decisione della Corte di Giustizia di Lussemburgo, dopo il parere ubiquamente interpretato dell'avvocato generale Legier.

Le tariffe forensi sono ferme al 1994: la Commissione, che ha licenziato un utile aggiornamento delle stesse in euro facendole tenere a tutti gli avvocati italiani, le sta rielaborando sfoltendo quelle civili ed impinguando di voci quelle penali, modulate su un processo che si riteneva potesse concludersi nello spazio di un mattino.

Le tariffe, oramai, per accezione comune, non regolano conflitti interni alla categoria ma, soprattutto nei minimi costituiscono un parametro di riferimento sociale per poter stabilire come, al di sotto di certi limiti, non si avrebbe una prestazione decente e decorosa: per le altre voci le tariffe continuerebbero a costituire un costo di riferimento ancor oggi indispensabile, per es., per i giudici nelle liquidazioni per la soccombenza.

Sono inapplicate nei grandi affari e nei grandi pareri, stante la libertà di determinazione del compenso professionale, ma sono utili alla maggioranza degli operatori e ci auguriamo che la nostra proposta trovi udienza presso il Ministero: del resto altri ordini professionali le hanno recentemente aggiornate.

Ecco, tra le sfide e i problemi reali che l'avvocatura si trova di fronte, prendere corpo ed imporsi - effetto delle escursioni che precedono- la riscoperta delle caratteristiche predominanti ed essenziali per reggere la competitività nel mercato globale, dominato oramai dalle economie delle reti, nelle quali i beni si trasformano in servizi, i rapporti in merci e le chiavi della inclusione e dell'accesso determinano la immediatezza delle relazioni, la trasmigrabilità delle conoscenze, la volatilità dei saperi, creando i valori e i lavori della conoscenza.

Occorrono professionisti in grado di allungare il passo, togliendosi dal guado e così allontanandosi dalla tuttologia, disponibili a modificare ritmi e tessuti organizzativi, convinti che soltanto attraverso una opera di formazione permanente sia possibile essere concretamente competitivi, pronti a misurarsi con esperienze multidisciplinari (il pensiero immediato va ai colleghi commercialisti).

Per raggiungere questi obiettivi -tra gli ostacoli che le diversità geografiche e le condizioni ambientali esaltano- l'avvocatura, nel suo complesso, non può che muoversi con empirico gradualismo, pur nella finalizzazione di mete e di obiettivi trascendenti gli attuali assetti: è la immensità e la natura del suo corpo sociale, destinato ad ingrossarsi senza limiti, ad imprimere una tale condotta. Certamente la rotta va guidata, attraverso un sistema di alleanze naturali. E' naturale ed è giusto che gli avvocati non si allontanino dal più vasto mondo delle professioni, e di quelle regolamentate in particolare: la forza unitaria del mondo professionale, oggi riunito liberamente nel CUP, aiuta e favorisce i processi di accelerazione verso approdi generali e condivisi. Il disegno di legge sulle professioni -che è riuscito a far emergere, pur tra le differenze ontologiche esistenti, sintonie e compatibilità: costituisce un importante elemento di consapevole collocazione, in chiave moderna, dei professionisti, parte sociale atipica ed essenziale per la capacità di muovere -con la circolazione consulenziale dei saperi- forze sociali tradizionalmente più statiche, legate a stratificazioni storiche rivoluzionate dai cambiamenti che il secolo scorso -"il secolo breve"- ha impresso al cammino degli uomini soprattutto dopo la seconda guerra mondiale.

Il rapporto con gli altri ceti professionali va intensificato nelle sinergie strategiche e nella scoperta delle omologie per rendere sempre più autorevole il movimento professionale con la collaborazione, espansiva e collante, delle Casse di Previdenza dei professionisti, patrimonio di sacrifici da tutelare e difendere comunque e dovunque.

Ma tutto ciò non deve essere l'occasione per permettere a qualche vecchio sociologo dell'Avvocatura di parlare di partito dei professionisti e a qualche politico di partito degli avvocati: c'è pure qualche ingenuo tra gli avvocati che abbozza all'amo e pensa al nostro partito!.

Errore ottico, culturale e storico enorme: le battaglie dei professionisti, e degli avvocati in particolare, riguardano interessi e problemi generali coincidenti con concretizzazioni legislative nel settore della giustizia, per quel che ci riguarda. Si pensi all'art. 111 Cost., alla legge sulla difesa di ufficio ed anche al semplice contributo unificato. Ci battiamo soprattutto per tutelare gli interessi dei cittadini (sicché neppure di sindacalismo in senso stretto può parlarsi, come vanamente abbiamo tentato di far comprendere all'Autorità Garante dello Sciopero nei servizi essenziali).

Ecco perché la rappresentanza degli avvocati non è omologabile alle altre rappresentanze categoriali e soffre una costante interpretazione mista e indivisibile, con una presenza imprescindibile degli Ordini.

Abbiamo consumato anni e lacerato amicizie sulle differenze tra rappresentanza istituzionale e rappresentanza politica e nella impossibilità di conciliare esclusivismi, il Congresso di Firenze si è concluso, decidendo di por fine alle distinzioni onanistiche, con la creazione di una Commissione Statuto che studi le vie possibili per pervenire sul fronte del libero -e non coatto- associazionismo forense ad una rappresentanza unitaria, oggi messa in discussione dalle Camere Penali e dall'AIGA, in grado di porsi dialetticamente insieme con le rappresentanze istituzionali -Ordini e CNF- che già in sé, per legge e autorevolezza tradizionale, si conformano a modelli di rappresentanze organica, che, peraltro, nella dottrina costituzionalista trova antico e fecondo terreno di conferme. Speriamo di riuscire (la Commissione Statuto è, non a caso, presieduta dal Presidente del CNF) ad evitare altre stagioni di rituali perdite di tempo. Ritengo che -su questa strada- si troverà l'annuale convergenza dell'Organismo Unitario.

Per finirla insomma con il giocare di rimessa e fornire un progetto che parta dall'Avvocatura e parli al potere politico il linguaggio della ricostruzione della giurisdizione, il vero problema centrale alla risoluzione del quale -con le forze intellettuali e con le energie fisiche- avvocati, magistrati e classe politica debbono tendere. Peraltro l'imprinting dell'avvocato presuppone una assoluta complementarità tra attività professionale e ruolo sociale, tra apporto tecnico e coscienza civile: in una società in cui si rincorrono nuovi diritti e le frontiere si superano ogni giorno la capacità di incidere sulla qualità dell'essere cittadini e sugli assetti sociali rientra nel patrimonio dei ceti intellettuali. Ecco perché la giurisdizione, in ogni accezione intesa, è vissuta dall'avvocatura in maniera intrinseca ed inalienabile.

Né ancora minore significato riduttivo può essere attribuito, nonostante l'imprimatura mediatica, alla locuzione partito degli avvocati siccome gruppo di avvocati subalterno al potere politico.

E' la querelle dell'estate, ancorché ritorni ancora ad ogni suonar di udienza.

Si è sostenuto da parte di un importante uomo politico, di già elevato livello istituzionale, la incompatibilità tra l'esercizio della libera professione ed il mandato parlamentare: non si è assolutamente d'accordo. La provocazione è abortita nel senso che il teorema secondo cui l'avvocato contribuisce a determinare apparati normativi dei quali possa poi beneficiare il proprio cliente si traduce in realtà in un sofisma zoppo: chiunque (e non soltanto l'avvocato) potrebbe così comportarsi e ci sarebbe comunque da verificare la ricorribilità di ragioni di interesse generale coincidenti con supposti interessi privati. La esasperazione polemica può essere infinita. Chi è al

corrente di casi specifici e di incompatibilità effettive, le denunce: non si possono scrivere regole con il sospetto ovvero il pregiudizio dell'antagonismo politico.

Diversa, e siamo stati noi del CNF a denunciare la situazione, concettualmente è la posizione degli avvocati che, per posizione governativa (Ministro e Sottosegretario), rappresentano interessi pubblici tali da determinare gerarchie di poteri, condizionamenti ed anche, semplicemente, virtuali conflittualità: per tali categorie è giusto pensare ad un espresso regime di incompatibilità.

Nella storia, scritta e non, del rapporto tra intellettuali e potere, non credo possa porsi, oggi, neppure in via interstiziale, una questione avvocati/potere, laddove per avvocati non può intendersi un destino singolo o isolato ma il coinvolgimento dell'appartenenza e del ceto.

L'avvocatura si riconosce -lungo l'arco di testimonianze che, per essere autentiche non hanno bisogno della evocazione- (posso soltanto ricordare, riprendendo dall'aureo Discorso Primo di Giuseppe Zanardelli, che nel plebiscito napoleonico del 1804 su 3.524.244 votanti ben 3.521.675 si pronunciarono per l'Impero, mentre nell'Ordine di Parigi su oltre 200 avvocati soltanto tre votarono in favore!)- nella condizione fondamentale della libertà e nei requisiti della autonomia, della indipendenza, della competenza e della responsabilità ed avverte la necessità, anche in questa occasione, di far sentire la propria voce, mentre ora attraverso estremismi talebanici ora attraverso veicolazioni subliminali, rischia di incancrenirsi, irrimediabilmente, il dibattito sulla giustizia.

Proprio nel momento storico nel quale -ieri- il peso e la misura della politica si sono eclissati in uno stato di minorità, sono emersi fenomeni di macrosomia di soggetti che hanno riempito i vuoti dell'azione politica con l'innamoramento delle loro funzioni.

La fisiologia della ripresa della dialettica politica (che in un paese libero è segnata dallo svolgimento delle libere elezioni, dal rispetto di tali risultati e dall'accettazione dell'alternanza) non può che ridisegnare -ex ore Montesquieu- i ruoli delle aggregazioni sociali, professionali e magistratuali, coinvolgendo e promuovendo gli interessi dei cittadini.

Guai, quindi, a trasformare la Giustizia nel terreno della contesa e i beni protetti dal normale funzionamento dell'amministrazione giudiziaria in oggetto della rissa: e se il messaggio del Procuratore Generale Favara è rimasto inascoltato, occorre che l'invito alla moderazione -nel lessico e nei comportamenti- porti a favorire il dialogo ed il corretto esercizio della attività giudiziaria, nella quale, come interlocutori insostituibili, siamo collocati anche noi avvocati.

Dahrendorf ci insegna a non avere paura degli errori giudiziari, ma a temere interferenze ed invasioni tra poteri dello Stato, in qualunque direzione riscontrabili: perché questa, sì, sarebbe l'inizio dello sgretolamento democratico.

L'annuncio di tridui celebratori dell'era Mani Pulite sottintende agiografie strumentali, e la rappresentazione di scenari immaginifici che appartengono alle memorie sofferte e tragiche del Paese, non sono comparabili con un Paese che può attendere, con serenità, le ispezioni dell'ONU: e sono convinto che il rappresentante malese vorrà e saprà documentarsi anche presso di noi, che - con nostalgia- riscopriamo in queste ore le avventurose invenzioni malesi di Emilio Salgari!

Sentiamo, quindi, il dovere di essere presenti per esternare la nostra preoccupazione per i gravi contrasti che quotidianamente si alimentano sulla giustizia, per i pericoli di conflitto tra i poteri dello Stato e per lo smarrimento delle funzioni di quanti -compresi gli avvocati- sono chiamati ad esercitarle nell'ambito della Costituzione, della legge e dei principi etici.

La nostra presenza ed il nostro intervento assolvono all'intento esclusivo di difendere la causa della giustizia, nella consapevolezza che essa non è soltanto il fondamento del consorzio civile ma anche il valore essenziale che deve essere conservato nell'animo e nella mente di ogni cittadino quale modello ispiratore di ogni condotta.

Occorre che zittiscano gli estremisti dell'eccesso e che si azzeri la contrapposizione verbosa e confusa. Richiamare principi e doveri, consolidati nella storia e nella tradizione del Paese, pare saggio ed opportuno.

Le esigenze di giustizia impongono che i processi si celebrino il più velocemente possibile nei limiti della costituzionalizzata durata ragionevole. Tutti dobbiamo tendere a realizzare questo valore. I Giudici debbono interpretare ed applicare le leggi e rendere effettive ed efficaci le decisioni nell'ossequio ai principi di terzietà, autonomia ed imparzialità, bene da proteggere per l'intera società e non semplice distintivo casuale.

Gli avvocati debbono esercitare l'attività di difesa nel rispetto della doppia fedeltà, alle leggi dell'ordinamento e al mandato fiduciario. L'avvocato deve rispettare i doveri deontologici che impongono autonomia nelle scelte difensive agendo con lealtà e correttezza: deve ossequiare la propria indipendenza, difendendola da pressioni o condizionamenti.

L'avvocato ha il dovere di assistere e difendere sin quando permane il mandato fiduciario e non può continuare -salvo che per atti urgentissimi e improrogabili- nel mandato in caso di revoca o rinuncia. E sempre che revoca o rinuncia non siano strategiche o strumentali. E del resto anche nel processo civile, ove l'avvocato rimane destinatario delle comunicazioni in caso di rinuncia o revoca, non c'è un obbligo alla difesa attiva.

Sono indispensabili sia l'indipendenza dei giudici che quella degli avvocati e la Carta Internazionale dei Diritti della Difesa, approvata in Canada nel 1987, nel riconoscere ruoli e garanzie dell'avvocato, protegge ed assicura la dignità e la indipendenza dell'intero potere giudiziario.

Ecco perché il CNF ritiene dovere etico far sentire la propria voce per invitare tutti i soggetti interessati al funzionamento della giustizia e tutti i cittadini a far sì che il primato del diritto e il sentimento di legalità prevalgano.

Avevo riservato, in fine, in segno di pace un pensiero di solidarietà ai colleghi e ai giuristi americani colpiti dalla tragedia dell'11 settembre e dei quali ospitiamo sul prossimo numero di Rassegna Forense i sentimenti, quando le agenzie hanno battuto l'invito del Papa agli avvocati civilisti di "declinare, come liberi professionisti, l'uso della loro professione per una finalità contraria alla giustizia come è il divorzio", limitandosi ad accettare l'incarico quando l'azione, secondo l'intenzione del cliente, "non sia indirizzata alla rottura del matrimonio". Solo così gli avvocati eviterebbero, pacificando le persone che attraversano crisi matrimoniali, "di diventare dei meri tecnici al servizio di qualunque interesse".

Debbo rivendicare l'abito della nostra professione richiamato nel preambolo del Codice Deontologico e nella storia di libertà ed indipendenza che ha accompagnato nei secoli il cammino degli avvocati, fedeli alla osservanza delle leggi. "L'avvocato, senza avere pubblica veste, senza essere magistrato, è strettamente interessato alla osservanza delle leggi": sono le antiche parole di Zanardelli che ancora oggi ci convincono della necessità di assistere e difendere i cittadini che a noi si rivolgono per conseguire diritti previsti dalle leggi.

E' una linea dalla quale non si può decampare: e saremmo vicini al male se disertassimo le leggi. Ecco perché non si può accogliere l'invito del Papa. Tradiremmo la legge e il diritto e, come ben sanno gli studiosi di Immanuel Kant, "il diritto è libertà".

Emilio Nicola Buccico